

STATUTO DELLA SOCIETA'

ART. 1

DENOMINAZIONE

1.1 - E' costituita una Società consortile per azioni denominata "I.P.S. - Insediamenti Produttivi Savonesi - Società consortile a responsabilità limitata" (siglabile "I.P.S. - S.c.r.l.").

1.2 - La Società è a totale partecipazione pubblica ed è strumentale all'attività dei soggetti pubblici suoi Soci.

ART. 2

SEDE

2.1 - La Società ha sede nel Comune di Savona.

2.2 - L'Organo Amministrativo ha facoltà di variare l'indirizzo sociale (sempre nell'ambito dello stesso Comune) nonché (nel rispetto di quanto previsto ai successivi articoli e per il raggiungimento degli scopi societari prefissati) di istituire o sopprimere unità locali operative (quali filiali, succursali, uffici e dipendenze), purché nell'ambito di riferimento dei suoi Soci enti territoriali e in attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 6.

ART. 3

DURATA

3.1 - La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

3.2 - La Società potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta per espressa volontà dell'Assemblea dei Soci.

ART. 4

OGGETTO SOCIALE - SCOPO CONSORTILE

4.1 - La Società consortile (che non ha fini di lucro), in house della Provincia di Savona, di Regione Liguria - tramite FI.L.S.E. S.p.A.- e degli altri Enti pubblici soci, opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 ed effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Savona, d Regione Liguria e degli Enti pubblici soci.

La Società si propone (in attuazione degli indirizzi vincolanti approvati dai Soci e nell'ambito territoriale di riferimento dei medesimi) di studiare, promuovere e realizzare programmi e piani di sviluppo economico, in coerenza con le scelte programmatiche e pianificatorie degli Enti pubblici partecipanti e di creare le condizioni atte ad assicurare la gestione coordinata di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, destinati allo sviluppo economico e sociale ed alla incentivazione delle attività imprenditoriali sul territorio, con particolare riguardo ad operazioni di coinvolgimento delle risorse pubbliche con quelle private; essa opera nei settori dell'industria, artigianato produttivo e di servizio alla produzione, dello sviluppo di tecnologie, dell'infrastrutturazione commerciale, delle infrastrutture turistiche, educative, sanitarie e sociali; agisce, inoltre, per promuovere azioni di qualificazione e sviluppo delle risorse territoriali ed imprenditoriali esistenti; per favorire gli investimenti economici; per migliorare ed accrescere il livello

qualitativo e tecnologico delle produzioni e dei servizi nonché delle infrastrutture stesse, promuovendo (eventualmente in collaborazione con altri Enti a ciò preposti) la creazione di nuove attività imprenditoriali e la diversificazione e/o riconversione di quelle esistenti; coordina nell'ambito di tali attività, i propri interventi con le opportune iniziative dirette al miglioramento della qualità ambientale del territorio e delle produzioni.

4.2 - In particolare, la Società consortile ha per oggetto le seguenti attività:

- a) iniziative atte a favorire nuovi insediamenti industriali, artigianali, commerciali e turistici nonché iniziative nella produzione di energia, con particolare riferimento allo sfruttamento delle energie rinnovabili e nel campo dello sviluppo delle tecnologie, in coerenza con programmi di ricerca e sviluppo condivisi con altri Enti a ciò preposti; rilocalizzazione e potenziamento di quelli esistenti nonché recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo, ora inattivi;
- b) attuazione e gestione degli interventi sulle aree indicate alla precedente lettera a), tramite la predisposizione di aree produttive attrezzate;
- c) organizzazione e realizzazione di attrezzature ed impianti di interesse collettivo, tenendo conto delle esigenze di risparmio e diversificazione energetica e di risanamento ambientale;
- d) promozione di iniziative industriali produttive, volte a creare nuova occupazione;
- e) predisposizione dello studio di fattibilità tecnico-economica e finanziaria per progetti di sviluppo e di produzione; per infrastrutture e per nuove iniziative imprenditoriali e/o diversificazione e sviluppo di imprese esistenti;
- f) offerta di servizi di assistenza all'avvio di nuove iniziative, attraverso la valutazione degli aspetti di mercato, tecnici, economici e finanziari delle stesse, anche verificando l'eventuale esistenza ed il conseguente utilizzo di finanziamenti regionali, nazionali e/o comunitari;
- g) promozione e realizzazione - (nel rispetto delle disposizioni normative vigenti) - di piani urbanistici e progettazioni per lo sviluppo delle aree;
- h) realizzazione di interventi urbanistici e di riqualificazione urbana, anche tramite operazioni di valorizzazione immobiliare;
- i) promozione dello sviluppo qualitativo delle aree di intervento, attraverso la creazione di servizi comuni alle imprese, in grado di rendere più economiche e convenienti le opzioni insediative delle stesse;
- j) progettazione e realizzazione di interventi immobiliari di natura sociale ed assistenziale;
- k) stipula di apposite convenzioni, a livello nazionale e comunitario, per l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata.

4.3 - Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società attiverà specifiche convenzioni con i Soggetti Pubblici suoi Soci, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli.

4.4 - Tutte le suddette attività potranno essere effettuate anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o con Società similari, nell'ambito di progetti a valenza sovraprovinciale.

4.5 - La Società potrà partecipare a bandi comunitari, nazionali e regionali per l'accesso a strumenti di finanza agevolata per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4.6 - La Società (nel rispetto degli indirizzi stabiliti e strumentalmente al raggiungimento dei fini affidati alle sue cure dai Soci) può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, funzionalmente connesse al conseguimento dello scopo sociale e che saranno ritenute necessarie ed utili dall'Organo Amministrativo, compreso il rilascio di garanzie, fidejussioni ed avalli, anche a favore di terzi, nel rispetto delle competenze assembleari di cui al successivo articolo 15.

ART. 5

SOCI PUBBLICI

5.1 - In considerazione delle attività affidate alla Società e della loro rilevanza per l'interesse generale, il capitale sociale della Società stessa dovrà essere, in ogni tempo, in proprietà totalitaria di Enti Pubblici.

5.2 - Per "partecipazione totalitaria" si intende una partecipazione pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

5.3 - Il requisito si intende soddisfatto anche in caso di partecipazione indiretta, a mezzo di soggetto a sua volta integralmente partecipato da Soggetti Pubblici.

5.4 - E' inefficace, nei confronti della Società, ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totalità della partecipazione pubblica al capitale sociale (come sopra definita) ed è fatto divieto di iscrizione nel Libro dei Soci di ogni trasferimento avvenuto in violazione della presente previsione.

5.5 - La totalità di detta partecipazione pubblica deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale.

5.6 - Le limitazioni di cui al presente articolo debbono risultare dal titolo.

5.7 - Nel caso in cui le azioni di proprietà degli Enti Pubblici Soci siano oggetto di pegno, usufrutto, sequestro o pignoramento, ciò non comporterà la perdita del diritto di voto, che rimarrà in capo all'Ente, ma tramite il soggetto all'uopo legittimato.

ART. 6

IN HOUSE CONGIUNTO

6.1 - La Provincia di Savona, Regione Liguria, tramite F.I.L.S.E. S.p.A., e gli altri Enti pubblici Soci dovranno mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale su I.P.S. con le modalità di seguito indicate.

Unitamente ai poteri speciali di autorizzazione assicurati all'Assemblea (di cui al successivo articolo 15, ultimo comma) ai Soggetti Pubblici Azionisti (in funzione dell'affidamento diretto di attività strumentali ai fini istituzionali dei medesimi) è, altresì, riservato un potere di direttiva e di controllo sulla Società, "analogo" a quello esercitato sui propri servizi, organi ed uffici, da esercitarsi

direttamente o indirettamente, che si esplica (oltreché attraverso le indicazioni, i controlli e le approvazioni vincolanti sulle modalità di svolgimento delle singole attività affidate, di cui al successivo articolo 7) tramite costanti forme di indirizzo e di accertamento sull'amministrazione corrente della Società, anche mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza, l'economicità e la rispondenza, rispetto alle indicazioni ricevute per il relativo espletamento, sia in generale, sia quanto alle attività affidate.

6.2 - Tale controllo analogo è esercitato in forma congiunta, anche indirettamente, in particolare, mediante:

- la partecipazione diretta al capitale sociale ed i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
- la partecipazione diretta all'Assemblea di Coordinamento dei Soci, appositamente istituita quale strumento attraverso cui i Soci esercitano su I.P.S. il controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi e costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi.

L'Assemblea di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.

L'Assemblea di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi vincolanti ed i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, può richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

6.3 - Gli obiettivi e le strategie gestionali della Società vengono preventivamente definiti dai Soci, tenuto conto del principio della "sana gestione"; a tali obiettivi e strategie gestionali (approvati dall'Assemblea) saranno uniformate le condotte degli Organi della Società.

6.4 - Ai fini di cui ai precedenti commi ed onde permettere la deliberazione di cui al successivo articolo 15, l'Organo Amministrativo predispone ogni anno ed invia a tutti i Soci (entro quindici giorni prima della data stabilita per la convocazione di idonea Assemblea ordinaria) una "relazione previsionale e programmatica" delle proprie attività definendo le necessarie azioni, in coerenza con gli indirizzi e la programmazione di Regione Liguria e degli Enti Soci pubblici. Nella Relazione sono indicati i programmi di attività e l'andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale per l'anno di riferimento, evidenziando le differenze con l'anno precedente. Tale Relazione dà evidenza del fabbisogno di personale e delle linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento, degli investimenti ed alienazioni patrimoniali con il conseguente piano economico-finanziario, nonché delle attività effettuate nello

svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Liguria, dagli altri Enti pubblici soci, da altre persone giuridiche controllate dai Soci, ovvero per ulteriori Enti terzi.

Con eventuali successivi atti l'Assemblea dei Soci potrà esprimere ulteriori indirizzi e direttive programmatiche

6.6 La Società dovrà, inoltre, attenersi agli ulteriori specifici indirizzi, direttive programmatiche e obiettivi da perseguire con l'in house providing approvati dalla Regione e dagli altri Soci pubblici nei propri documenti di programmazione contenenti anche indicatori qualitativi e quantitativi.

Attraverso i patti parasociali sono definiti le procedure e gli adempimenti mediante i quali la Regione Liguria, tramite F.I.L.S.E., e gli altri Enti pubblici Soci esercitano l'in house congiunto, con particolare riferimento al funzionamento dell'Assemblea di coordinamento, agli indirizzi e direttive programmatiche, alla Relazione previsionale e programmatica, ai poteri ispettivi e alle informative, alle modalità di affidamento delle attività nonché ai criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti a I.P.S. per gli specifici affidamenti.

6.7 - I.P.S. dovrà, inoltre, predisporre ogni semestre una relazione sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui al presente articolo e di eventuali ulteriori specifici indirizzi..

6.8 - L'Organo Amministrativo (in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ.), illustra a consuntivo le operazioni compiute in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale.

6.9 - Al fine di agevolare e rendere più pregnanti la direzione politico-amministrativa ed il controllo dei Soci, l'Organo Amministrativo (salvo i casi di convocazione in via d'urgenza) pone preventivamente a disposizione dei Soci l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni prima della data in cui è prevista la seduta.

6.10 - I Soci (anche mediante propri rappresentanti od incaricati) hanno sempre facoltà, con preavviso di un giorno, di visitare i locali dove si svolge l'attività della Società, comprese eventuali sedi secondarie.

6.11 Nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli Enti pubblici partecipanti direttamente o indirettamente alla Società, ovvero da altre persone giuridiche controllate dagli stessi. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

ART. 7

DIREZIONE E CONTROLLO SULLE ATTIVITA' AFFIDATE

7.1 - I rapporti tra I.P.S. ed i suoi Soci per lo svolgimento delle attività

"affidate direttamente" alla Società sono disciplinati da apposite convenzioni (deliberate unilateralmente dal Socio pubblico e successivamente sottoscritte) che ne definiscono oggetto, finalità e - più puntualmente e, comunque, nel rispetto di quanto infra precisato - modalità di gestione e controllo.

7.2 - In ogni caso, in sede di affidamento, andranno assicurati:

a) strumentalità e subordinazione dell'attività della Società nei confronti del Socio affidante, con previsioni di direttive puntuali e vincolanti; le indicazioni fornite in sede di affidamento ed eventuali successive variazioni devono essere approvate, in forma espressa, dal Socio affidante e costituiscono parametri di condotta vincolanti per la Società;

b) assoggettamento al continuo controllo da parte del socio affidante e precisamente: preventivo (mediante le indicazioni di cui sub a); in corso di espletamento (mediante relazione trimestrale inerente le attività svolte in attuazione dell'incarico) e successivo (mediante relazione finale sull'attività svolta, entro tre mesi dall'esaurimento);

c) su richiesta: formazione di una contabilità separata per ogni attività svolta nell'interesse del Socio affidante.

7.3 - I Soci si riservano, comunque, ogni più ampio ed incondizionato diritto di controllo e vigilanza (preventivo e successivo, sulla gestione delle attività affidate) tecnica amministrativa e finanziaria, riconoscendo la Società ai medesimi un potere di controllo analogo a quello da essi ordinariamente esercitato sui propri organi, servizi ed uffici.

ART. 8

CAPITALE SOCIALE

8.1 - Il capitale della Società è di Euro 50.193,00 (cinquantamila centonovantatré virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 cod. civ..

8.2 - La partecipazione di ciascun socio può essere di ammontare inferiore ad un Euro o a multipli di Euro.

8.3 - Le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8.4 - Le quote sono liberamente trasferibili nel rispetto di quanto previsto ai successivi articoli 9 e 10, ma a condizione, comunque, che sia mantenuta la totalità del capitale sociale in capo a Soggetti Pubblici.

ART. 9

TRASFERIMENTO DI QUOTE

9.1 - In caso di trasferimento a terzi (comunque Soggetti Pubblici) delle quote ovvero di qualunque dei diritti in esse incorporati, è riservato a ciascun Socio, a parità di condizioni, un diritto di prelazione.

9.2 - I Soci che intendano cedere, in tutto od in parte, le loro quote (o relativi diritti) dovranno darne comunicazione, per lettera raccomandata, all'Organo Amministrativo, indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione.

Entro 20 (venti) giorni da quello in cui la notizia dell'offerta è loro pervenuta, gli altri Soci potranno esercitare il diritto di prelazione per

il tramite dell'Organo Amministrativo.

9.3 - Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di esercizio della prelazione (ed ottenuto il gradimento di cui al successivo art. 10) il Socio sarà libero di vendere, sempre a Soggetti Pubblici, nei tre mesi successivi, al prezzo da lui indicato.

ART. 10

GRADIMENTO

10.1 - La decisione sul "gradimento" del cessionario proposto (se diverso da soggetti già Soci) dovrà essere assunta dall'Organo Amministrativo e dovrà essere comunicata al Socio cedente, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro Soci.

10.2 - Qualora, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, non pervenga alcuna comunicazione al Socio richiedente, il gradimento si intenderà concesso ed il Socio potrà liberamente trasferire le proprie azioni.

10.3 - Invece, qualora il gradimento venga negato, la Società (nei limiti consentiti dall'art. 2357 del C.C.) e/o gli altri Soci (in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute) dovranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato, secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 2437 ter del Codice Civile.

10.4 - A tal fine, l'Organo Amministrativo (nella medesima lettera con la quale viene notificato il parere negativo al trasferimento a favore del soggetto indicato) comunicherà al Socio alienante la volontà di acquistare le azioni da parte della Società e/o degli altri Soci.

10.5 - Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'invio della suddetta lettera/comunicazione.

10.6 - L'azionista è, comunque, libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.

ART. 11

AUMENTO DI CAPITALE

11.1 - Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, ma conservando le caratteristiche di esclusiva "partecipazione pubblica" (di cui al precedente art. 5).

11.2 - L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire con apporti in denaro, in natura o di crediti.

ART. 12

SOCI 12.1 - La qualità di socio, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione presso il Registro delle Imprese competente.

ART. 13

OBBLIGAZIONI

13 - La Società non potrà emettere obbligazioni ordinarie.

ART. 14

ORGANI SOCIALI

14 - Sono Organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione);
- c) l'Organo di controllo.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, E' altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli Organi sociali.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

I componenti degli organi amministrativi e di controllo della Società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dal Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società a partecipazione pubblica.

ART. 15

ASSEMBLEA

15.1 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

15.2 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

15.3 - L'Assemblea può, inoltre, essere convocata, su richiesta di Soci, a norma dell'art. 2479 del Codice Civile.

15.4 - L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

15.5 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purché nell'ambito della Provincia di Savona.

15.6 - Sono in ogni caso riservate alla competenza dell'assemblea le materie indicate negli artt. 2479 del Codice Civile.

15.7 - L'Assemblea ordinaria esercita i poteri di indirizzo e supervisione sugli obiettivi della Società sottoposti dall'Organo Amministrativo (ai sensi del precedente articolo 6), mediante approvazione della "relazione previsionale".

15.8 - L'Assemblea ordinaria, su proposta dell'Organo Amministrativo:

- 1) approva la Relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 6;
- 2) delibera in ordine a specifici oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo;
- 3) delibera in ordine all'emissione di finanziamenti ed emissione di garanzie, ove non previsti dal documento di cui al punto 1) che precede;
- 4) approva, contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul governo societario, contenente specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo societario adottati dalla Società.

L'Assemblea Ordinaria delibera, inoltre, su ogni altra materia alla stessa riservata dalla Legge.

ART. 16

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

16.1 - Ai sensi del terzo comma dell'art. 2479-bis del Codice Civile,

l'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero con qualsiasi mezzo idoneo e/o sistema di comunicazione, che consenta un riscontro dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento (compresi fax e posta elettronica); l'avviso deve essere fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio, risultante dal Registro Imprese.

16.2 - Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere prevista una ulteriore data di seconda convocazione.

ART. 17

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

17.1 - Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto

17.2 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea stessa

17.3 - I soci sono rappresentati in assemblea dal loro rappresentante legale o da un suo delegato.

17.4 - Ogni delegato non può essere titolare di più di 2 (due) deleghe.

ART. 18

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

18.1 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di loro impedimento, dal Consigliere designato dall'assemblea stessa.

18.2 - Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea medesima.

18.3 - Il Presidente dell'Assemblea può farsi assistere da un Notaio.

ART. 19

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA - QUORUM

19.1 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti, anche nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 C. C. (modificazioni dell'atto costitutivo/statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci).

19.2 - Le riunioni dell'Assemblea, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 20

AMMINISTRAZIONE

20.1 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico oppure

da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero variabile da 3 (tre) o 5 (cinque) membri (compreso il Presidente, secondo deliberazione dell'Assemblea ordinaria, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni.

L'Assemblea ordinaria dei soci nomina l'Organo Amministrativo e, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, ne determina anche il numero dei membri e nomina, altresì, il Presidente di tale Consiglio (il tutto nel rispetto delle inderogabili normative vigenti, tempo per tempo).

All'Assemblea ordinaria compete anche la revoca e la conseguente sostituzione degli amministratori.

20.2 - La composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di "equilibrio tra i generi" e di "inconferibilità ed incompatibilità di incarichi" (per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno applicabili).

Tali disposizioni devono essere rispettate anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato, ma prima della scadenza del loro incarico.

La delibera assembleare di nomina del Consiglio di Amministrazione potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo se, qualora votata, garantisca effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

20.3 - L'Organo Amministrativo dura in carica per il periodo di tempo deliberato dall'Assemblea dei Soci e comunque non superiore a 3 (tre) esercizi.

Gli amministratori sono rieleggibili.

20.4 - L'Assemblea ordinaria determinerà, altresì, gli eventuali compensi spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo, nel rispetto di quanto all'uopo previsto dalla normativa vigente.

Agli stessi membri spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni.

20.5 - Nel periodo intercorrente fra la cessazione per scadenza del termine e l'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, l'Organo Amministrativo decaduto continua ad esercitare tutti i poteri, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

20.6 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvederanno a sostituirli (ai sensi del primo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile).

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti (ai sensi del secondo comma del detto articolo 2386 del Codice Civile).

20.7 - Quanto sopra previsto (punto 20.6) dovrà essere attuato nel pieno rispetto di quanto disposto dal precedente punto 20.2.

ART. 21

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

21.1 - L'Organo Amministrativo -(richiamato quanto previsto ai precedenti articoli 6, 7 e 15)- ha tutti i poteri per l'amministrazione e la gestione della Società e li esercita nell'ambito delle norme stabilite dal Codice Civile e nel rispetto degli indirizzi vincolanti ricevuti dai Soci. L'Organo Amministrativo sottopone all'Assemblea le proposte di cui all'articolo 15.

21.2 - Il Consiglio di Amministrazione (nel rispetto delle vigenti, inderogabili disposizioni di legge e di regolamento) potrà delegare parte dei propri poteri ad uno dei suoi membri -(Amministratore Delegato)-, con l'esclusione delle attribuzioni indicate nell'art. 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

ART. 22

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dall'Amministratore Delegato oppure dal consigliere designato dal Consiglio stesso, con lettera da spedire, alternativamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o fax o telegramma o posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi urgenti, con lettera, da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con anticipo di almeno 24 (ventiquattro) ore.

22.2 - La convocazione ha luogo almeno due volte all'anno o, comunque, quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta (per iscritto) la maggioranza degli Amministratori in carica.

22.3 - Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare sugli argomenti non all'ordine del giorno, soltanto quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

22.4 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario.

ART. 23

DELIBERAZIONI - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - QUORUM

23.1 - Per deliberare è sempre necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, tra i quali vi sia anche il Presidente o l'Amministratore Delegato.

23.2 - Le deliberazioni consiliari sono valide se prese a maggioranza di voti dei presenti.

23.3 - In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

23.4 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione (qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità) possono essere validamente tenute in videoconferenza od in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare; sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato

formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci effettivi.

ART. 24

PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO - DIRETTORE GENERALE

24.1 - Il Consiglio di Amministrazione -(nella prima adunanza successiva alla sua nomina)- elegge nel proprio seno il Presidente e l'Amministratore Delegato (ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea dei Soci) e, nei limiti di legge, ne determina i poteri. E' esclusa la carica di Vicepresidente e in caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di quest'ultimo sono provvisoriamente attribuite e svolte dal Consigliere più anziano d'età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

24.2 - Le delibere relative all'elezione del Presidente e dell'Amministratore Delegato devono essere comunicate ai Soci senza indugio ed all'Assemblea nella prima riunione.

24.3 - Il Consiglio di Amministrazione potrà affidare specifiche deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, ma sempre nel rispetto di quanto prescritto dalle inderogabili normative vigenti in materia.

24.4 - L'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, il rapporto di lavoro e la retribuzione.

L'Organo Amministrativo, con determinazione successiva, potrà attribuire al Direttore Generale ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti in sede di nomina.

Il Direttore Generale deve essere persona professionalmente qualificata nel settore di attività della Società e può anche essere scelto tra i dipendenti di quest'ultima.

L'incarico ha durata non superiore a tre anni dalla data di nomina ed è rinnovabile alla scadenza.

L'Organo Amministrativo può anticipatamente revocare dalla carica il Direttore Generale, qualora ricorra una giusta causa.

ART. 25

RAPPRESENTANZA SOCIALE

25.1 - Il Presidente, cui è affidata la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

25.2 - In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito, ad ogni effetto, dall'Amministratore Delegato, la cui firma costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 26

ORGANO DI CONTROLLO 26.1 La società può nominare un organo di controllo e/o un revisore o una società di revisione. Tale nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'[art. 2477](#) c.c.

L'organo di controllo è costituito da un solo membro nominato dall'assemblea.

26.2 In alternativa all'organo monocratico, l'assemblea stessa potrà nominare un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e

due supplenti, designando tra i membri effettivi il Presidente del collegio.

26.3 L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis e, a condizione della ricorrenza dei requisiti di legge, esercita la revisione legale dei conti sulla società, salvo che a tal fine l'assemblea abbia nominato un revisore o una società di revisione iscritti nell'apposito registro e salvo quanto previsto dall'art. 2409 bis secondo comma, per le società che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato.

26.4 Si applicano al revisore e alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

26.5 L'organo di controllo e/o il revisore o la società di revisione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea che li nomina ne determina i relativi compensi.

ART. 27

ESERCIZIO SOCIALE - DESTINAZIONE UTILI

27.1 - L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

27.2 - Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo redige il bilancio, ai sensi della normativa vigente (art. 2423 e seguenti del C.C.), nonché la relazione sul governo societario, contenente specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo societario adottati dalla Società.

27.3 - Gli utili netti che risultino dal bilancio di esercizio sono così destinati:

a) il 5% (cinque per cento): alla formazione della riserva legale, a norma di legge;

b) il residuo: alla formazione della riserva straordinaria, vincolata all'impiego per il completamento ed il miglioramento degli interventi che costituiscono lo scopo sociale.

ART. 28

CAUSE DI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

28 - Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge (artt. 2484 e seguenti del C.C.).

ART. 29

SCIoglimento

29 - Qualora si verifichi una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo deve provvedere rapidamente a convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci per procedere alla relativa delibera.

ART. 30

NOMINA LIQUIDATORE - MODALITA' DELLA LIQUIDAZIONE

30 - L'Assemblea straordinaria (sia in prima che in seconda convocazione) convocata a norma del precedente art. 30, dovrà deliberare sulla nomina del liquidatore e sulle modalità della liquidazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

ART. 31

REVOCA LIQUIDATORE - FASE DI LIQUIDAZIONE

31 - La revoca, la sostituzione nonché l'intera fase di liquidazione

sono disciplinate dalle norme del Codice Civile (Artt. 2487 e seguenti del C.C.).

ART. 32

PERSONALE

32 - La Società, per esercitare le proprie funzioni, potrà avvalersi di personale proprio e/o del personale messo a disposizione dai Soci, compatibilmente con le loro esigenze istituzionali e con le norme dei rispettivi ordinamenti.

ART. 33

REGIME CONTENZIOSO

33 - Per tutte le controversie che potessero sorgere nei rapporti tra la Società, i Soci ed i componenti degli Organi Sociali, sarà competente il Foro di Savona.

ART. 34

RINVIO

35 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle normative in materia.

[illegible]